

## WHISTLEBLOWING – PROCEDURA OPERATIVA

### PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24** (G.U. serie generale n.63 del 15 marzo 2023) che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Come noto, la disciplina del c.d. “*whistleblowing*” è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 54 *bis* del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, poi modificata ed integrata dalla Legge n.179/2017, per realizzare un sistema di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo, nel rispetto delle anzidette disposizioni normative, si è già da tempo dotata di un sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di illeciti, raggiungibile attraverso la consultazione del suo sito istituzionale.

Ebbene, il D. Lgs. 24/2023, abrogando esplicitamente l'art. 54 *bis* del D. Lgs. n.165/2001, l'articolo 6, commi 2 *ter* e 2 *quater*, del D. Lgs. n.231/2001 e l'art. 3 della L. 179/2017, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, in modo da garantire una regolamentazione organica e uniforme mirata a reprimere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti del dipendente che, nel dovere di identificarsi (cioè, non anonimamente), decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che vedrà tutelato il suo anonimato in tutto il suo percorso.

È bene evidenziare che il segnalante, nei casi individuati dagli artt. 6 e 15 del D. Lgs. 24/2023, può provvedere alla segnalazione degli illeciti di cui ha conoscenza anche direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'indirizzo web <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>, ovvero attraverso divulgazioni pubbliche, o ancora con denuncia alla Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

La presente procedura si prefigge pertanto l'obiettivo di definire le modalità operative cui si atterrà la Fondazione Teatro Massimo nel processo di gestione delle segnalazioni, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante e la protezione dal pericolo di ritorsioni, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 24/2023.

### **ART. 1 – Ambito di applicazione soggettivo**

Il c.d. “*whistleblower*” (letteralmente, “suonatore di fischiello”) è la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, delle quali è venuta a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni attraverso i canali predisposti dalla Fondazione Teatro Massimo, non solo tutti i suoi dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore della Fondazione, compresi i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

Sono, altresì, legittimati ad effettuare segnalazioni i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

### **ART. 2 – Ambito temporale della segnalazione**

Le tutele previste per i soggetti segnalanti si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **ART. 3 – Ambito oggettivo di applicazione**

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Fondazione Teatro Massimo, quali esemplificativamente:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/01 (ad esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231;
- c) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute

e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno.

Fermo restando quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs 24/2023, si specifica che la procedura di cui al presente regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

#### **ART. 4 – Destinatario della segnalazione**

Il soggetto destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso la Fondazione Teatro Massimo (da ora, RPCT o Responsabile), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità riguardino il Responsabile stesso, queste devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso il canale all'uopo predisposto sul sito web di riferimento.

Il Responsabile potrà essere coadiuvato da un addetto o da gruppo di supporto appositamente costituito che verranno coinvolti a discrezione del Responsabile e tenuto conto della tipologia della segnalazione e delle necessità del caso di specie.

#### **ART. 5 – Procedura per la segnalazione interna**

Per effettuare la propria segnalazione, il segnalante utilizza la apposita piattaforma informatica con accesso tramite *link* sul sito della Fondazione Teatro Massimo, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione "Segnalazione di reati e irregolarità – *Whistleblowing*".

In via alternativa, le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta, anche con modalità informatica sull'apposita casella di posta elettronica in uso al solo Responsabile (direttore.esecutivo@teatromassimo.it), oppure in forma orale, mediante un incontro diretto con il Responsabile, fissato su richiesta della persona segnalante. L'incontro dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni.

La segnalazione interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Responsabile, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

É indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportata o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

La segnalazione ricevuta attraverso l'applicativo informatico vedrà separati i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire alla identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Al segnalante viene rilasciato un codice dal sistema informatico, che garantisce la crittografia dei dati inseriti della documentazione eventualmente allegata.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al Responsabile e agli altri eventuali soggetti di supporto.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione rendendo impossibile svelare l'identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non sia più opponibile per legge per la difesa dell'incolpato.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in armadio chiuso a chiave e accessibile solo dal Responsabile.

In ogni caso, la conservazione dei dati relativi alla segnalazione e la documentazione non potranno essere conservate per un tempo superiore ai 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura stessa.

#### **ART. 6 – Gestione del canale di segnalazione interna**

Il Responsabile, con l'eventuale supporto dell'ufficio interno al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

#### **ART. 7 – Attività di verifica della fondatezza della segnalazione**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, anche con l'assistenza dell'ufficio all'uopo addetto.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso se vi sono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Fondazione.

Nel caso in cui la segnalazione risulterà manifestamente infondata, il Responsabile ne disporrà l'archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute saranno definite, di norma, entro 120 giorni dalla ricezione delle medesime, salvo casi di particolare natura e gravità.

Solo alla scadenza del predetto termine, a conclusione degli accertamenti, il Responsabile informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

#### **ART. 8 – Obbligo di riservatezza**

Le segnalazioni pervenute alla Fondazione non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui sopra, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed

esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Fondazione Teatro Massimo tutela altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nelle procedure di segnalazione interna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

#### **ART. 9 – Trattamento dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal RPCT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il canale interno implementato per la gestione delle segnalazioni sarà sottoposto a DPIA.

#### **ART. 10 – Protezione dalle ritorsioni**

I soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento non possono subire alcuna ritorsione, in conseguenza dell'avvenuta segnalazione.

Per ritorsione s'intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Oltre che alla persona segnalante, le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano: al c.d. facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata), alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che

lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023, nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. 23/2024, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Possono esemplificativamente costituire ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### ART.11 – Buona fede del segnalante

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante, se dipendente della Fondazione, è irrogata una sanzione disciplinare.

\*\*\*\*\*

